

**N. R.G. PU N. 167/2023**

**SUB 167-1 RD**



## **IL TRIBUNALE DI MODENA**

### **SEZIONE TERZA CIVILE**

#### **DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.**

#### **IL GIUDICE**

Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII

vista la relazione del Gestore della Crisi, Dott.ssa Alice Ligabue;

precisato che in detta fase deve essere effettuato un primo vaglio in ordine all'ammissibilità della proposta (fatta salva la valutazione, da riservarsi alla fase dell'eventuale omologazione, effettuata sulla base di un compendio informativo maggiormente approfondito);

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente risiede in

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii., dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;

rilevato che, sulla base di una valutazione compiuta allo stato degli atti e salvo il giudizio

che dovrà essere fatto in sede di omologazione, non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nella perdita del lavoro nel 2017 che ha impedito alla ricorrente di poter far fronte ai debiti contratti, il tutto congiuntamente alla cessazione dell'attività di impresa svolta dal marito (in data 30/4/2016), che ha comportato una contrazione delle entrate del nucleo familiare, attività che risultava già in sofferenza da alcuni anni con un guadagno pressoché inesistente fin dall'inizio del 2016;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 175.000 euro, risulta titolare di un patrimonio immobiliare stimabile in base ai valori OMI in circa 21.000 euro, trattandosi di quote di immobili difficilmente alienabili, nonché di uno stipendio mensile di circa 1.600 euro, oltre a due autoveicoli vetusti (immatricolati nel 1998 e nel 2006) pressoché privi di valore economico;

rilevato che, dall'esame della relazione dell'OCC, risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per la somma di euro 1.500 circa, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (la ricorrente, il marito e due figlie minori) e del contributo del marito al mantenimento della famiglia;

rilevato che il debitore ha presentato, ai sensi dell'art. 67 cc.ii., un piano di 60 mesi che prevede la messa disposizione della procedura di:

- Euro 700,00 importo già presente sui n.2 conti correnti intestati alia ricorrente, mantenuto alia data odierna;
- Euro 416,85 mensili fino alla data del 15/3/2036 - inerente la quota dello stipendio mensile della Sig.ra \_\_\_\_\_, già al netto di quanto necessario al sostentamento proprio e del relativo nucleo familiare;

- Euro 538,31 mensili messi a disposizione da parte del coniuge (il quale ha sottoscritto il piano congiuntamente alla ricorrente) in regime di separazione legale, per i primi cinque anni dall'omologa per poi partecipare dal sesto anno fino al 15/3/2036 con la quota di stipendio necessaria a far fronte al solo pagamento del creditore ipotecario BPER Banca S.p.A.;

preso atto che il piano proposto prevede dunque il pagamento:

- alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo n. **Omissis** acceso presso BPER Banca S.p.A. garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore di cui risulta unico debitore;
- alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo n. **Omissis** acceso presso BPER Banca S.p.A. garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore per la quota del 50%;
- totale del credito ipotecario vantato da BPER Banca S.p.A. inerente agli immobili diversi dall'abitazione principale attraverso la prosecuzione degli adempimenti previsti dai contratti di mutuo n. **Omissis** ;
- integrale dei costi della procedura in prededuzione;
- integrale al termine dei 24 mesi dalla data di omologa del piano del credito privilegiato alla data del deposito della domanda;
- il pagamento al 2.99% di tutti i creditori chirografari al termine dei 60 mesi dalla data di omologa del piano.

Con la precisazione che il Creditore BPER Banca S.p.A., in presenza di un costante adempimento delle obbligazioni da parte del debitore ha rilasciato il proprio assenso, per la quota di mutuo garantita da ipoteca su beni non afferenti all'abitazione principale, a ricevere il pagamento attraverso la prosecuzione degli adempimenti previsti dai contratti di mutuo n. **Omissis** ;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

rappresentato sin da ora che, nella relazione integrativa depositata dall'OCC, non risultano computati gli interessi che pur matureranno sul credito privilegiato (Comune di

Castelfranco), come previsto dall'art. 68, comma 5, CCII, pertanto si invita sin da ora l'OCC a valutare tale mancanza nell'ambito dei propri poteri di modifica, anche ai fini di cui all'art. 70, comma 6, CCII;

rilevato che il piano prevede il pagamento ultrannuale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati, eventualità ad oggi non più espressamente prevista in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo che non vi sia una manifestazione di volontà da parte del creditore (in termini, Cass. 17834/2019, principio da ritenersi ancora valido) – da ritenersi ravvisabile, lo si precisa sin da ora, anche in caso di mancata presentazione di osservazioni da parte dei creditori interessati– evidenziando puntualmente tale circostanza;

rilevato, pertanto, che in atti risulta acquisito l'assenso del solo creditore ipotecario ma non anche del creditore privilegiato, il quale, laddove non formuli osservazioni si considererà assenziente rispetto alla moratoria proposta;

rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII, la liquidazione del compenso dell'OCC è prevista solo dopo l'esecuzione del piano (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore) e che, pertanto, prima della completa esecuzione del piano potrà essere previsto il solo pagamento di un acconto (anche in ordine a tale aspetto l'OCC potrà esercitare il summenzionato potere di modifica);

considerato che è stata richiesta la adozione di misure protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, segnatamente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

rilevato che, sulla base delle allegazioni dell'istante, vi è un creditore munito di titolo esecutivo e che quindi si appalesa allo stato necessario il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, mentre non risultano esecuzioni pendenti, pertanto non appare necessario disporre la sospensione;

ritenuto, pertanto, necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre unicamente il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice;

**P.Q.M.**

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata ed il presente decreto siano comunicati a cura della Dott.ssa Alice Ligabue, OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro **dieci giorni (e comunque non oltre trenta giorni)** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espreso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.<sup>1</sup>;

che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura del medesimo professionista;

**DISPONE**

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, Dott.ssa Alice Ligabue, sentito il debitore, riferisca a questo G.D. mediante nota scritta e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

\*\*\*

**DISPONE** che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente (presso il Gestore della crisi) ed al Gestore della crisi.

Modena, 20/9/2023.

**IL GIUDICE**

*Camilla Ovi*

---

<sup>1</sup> ART. 70 CCII

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.